

REGOLAMENTO (UE) N. 389/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2013

che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione (sistema ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, dal protocollo di Kyoto e dalla decisione n. 406/2009/CE. Si tratta di un

sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/87/CE, dal protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché dalla decisione n. 406/2009/CE.

- (2) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che le quote di emissioni rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 siano conservate in un registro dell'Unione su conti di deposito gestiti dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), istituisce tale registro dell'Unione.
- (3) La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (5), il che rende necessario modificare a fondo il sistema di registri. Le modifiche si applicano a partire dal periodo di scambio che avrà inizio nel 2013. Al momento non esiste alcun accordo internazionale applicabile negli Stati membri dopo il 2012 destinato a sostituire il protocollo di Kyoto, attualmente in vigore. Le quote assegnate al trasporto aereo sono state messe all'asta a partire dal 2012 sulla base del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(4) GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

(5) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

